



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Anna Luisa Carra

Presidente

dott. Salvatore Grasso

Giudice

dott. Raimondo Nocerino

Giudice Rel. ed Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 195/2026

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69709** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

NICOSIA Antonino (CF: NCSNNN71L26I533U), nato il 26/07/1971

a Sciacca, domiciliato presso lo studio dell'avv. Paolo Ingrao in

Canicattì (Agrigento), Viale Regina Margherita, n. 210, da cui è

rapp.to e difeso giusta procura speciale versata in atti - pec:

paoloingrao@avvocatiagrigento.it;

Uditi, nell'udienza pubblica dell'**08.07.2026**, il Relatore Primo Ref.

Dott. Raimondo Nocerino, il Pubblico Ministero, nella persona del

Sostituto Procuratore Generale **Dr. Salvatore Ganci**, e l'Avv. **Paolo**

Ingrao, nell'interesse del convenuto Antonino Nicosia.

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione depositato il 31.10.2024 e ritualmente notificato in data successiva, il P.M. contabile ha evocato a processo il

convenuto per sentirne affermare la responsabilità amministrativa a titolo di dolo ed ottenerne per tale via la condanna, in favore dello Stato italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri, al risarcimento del danno all'immagine pari ad euro **50.000,00 (cinquantamila,00)**, oltre rivalutazione ed interessi legali, nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime, in favore dello Stato. All'esercizio dell'azione di responsabilità, il Requirente si induce all'esito dell'infruttuoso esperimento della fase preprocessuale dipartitasi dalla notificazione dell'invito a dedurre del 12.07.2024 e nel cui ambito il Nicosia non ha prodotto deduzioni difensive ex art. 67 c.g.c. quanto, piuttosto, mera istanza di gratuito patrocinio ritenuta inammissibile dall'Ufficio di Procura.

II. Nel premettere che l'istruttoria di responsabilità amministrativa trae origine dalla diffusione a mezzo stampa di una notizia avente rilievo gius-contabile, con segnato riguardo ai fatti causativi del pregiudizio erariale per cui è processo, l'atto introduttivo espone che la Suprema Corte di cassazione in sede penale ha confermato gli esiti condannatori a carico del Nicosia per come statuiti dalla Corte di appello di Catania (sent. n. 6543/2022), con la sola eccezione del trattamento sanzionatorio ivi irrogato. Il giudicato formatosi sulla decisione penale della Corte territoriale perviene all'affermazione definitiva della penale colpevolezza dell'odierno convenuto in relazione ai soli capi I e VII dell'originaria contestazione accusatoria, riformando parzialmente, per l'effetto, la sentenza di prime cure n. 484/2021 del GUP presso il Tribunale di Palermo e, in dettaglio, per

ciò che attiene alle sue statuizioni di condanna per capi di imputazione diversi nonché di irrogazione di pene più severe.

II.1 Allo stato, il convenuto risulta dunque condannato, con pronunzia irrevocabile, per:

- il reato di cui all'art. 416 bis c.p., aggravato ai sensi del comma 4 della medesima disposizione nonché in ragione di condotta recidivante, per aver egli fatto parte, dal 1999 ed in via perdurante, dell'associazione mafiosa "Cosa nostra" e, in particolare, per avere intrattenuto contatti con esponenti di vertice di altre famiglie mafiose; programmato estorsioni, danneggiamenti e altri atti intimidatori; consentito contatti con gli altri associati anche detenuti;

- per il reato di cui all'art. 76 d.P.R. n. 445/2000, in relazione all'art. 483, 416 bis c.p., per aver egli sottoscritto autocertificazioni mendaci con le quali attestava falsamente ai direttori ed ai comandanti della Polizia Penitenziaria delle case circondariali di Palermo "Pagliarelli", Trapani, Agrigento e Sciacca, di non esercitare "attività giornalistica o altra attività attinente", laddove, per converso, il Nicosia svolgeva attività di conduttore televisivo ed autore di una trasmissione ("Omissis").

II.2. Il Requirente, rammentato che in fattispecie si è al cospetto di decisione penale che dispiega l'efficacia vincolante prevista dagli artt. 651 e 654 c.p.p., evidenzia che l'apparato motivazionale che assiste il giudicato - al pari di quello probatorio ad esso sotteso - dà ampiamente conto di singoli avvenimenti, i quali, sia autonomamente che nel loro complesso, "si pongono come valide argomentazioni in grado

di ledere l'immagine della Amministrazione Pubblica". Nel rinviare più analiticamente alle citate sentenze di primo e di secondo grado, l'atto di citazione pone in risalto che i fatti fondanti l'affermazione di personale responsabilità penale del convenuto ruotano attorno a due principali direttici:

- il Nicosia intratteneva uno stabile vincolo associativo con il concorrente *Omissis Omissis*, a sua volta, già condannato per associazione mafiosa e ritenuto uomo d'onore affiliato alla famiglia di Sciacca, dimostrandosi pienamente edotto delle dinamiche dell'associazione mafiosa. Nelle intercettazioni telefoniche fra i due, il Nicosia non si limitava a ricevere i racconti del *Omissis* ma proponeva egli stesso affari e strategie in un'ottica, peraltro, di evidente condivisione dei valori mafiosi. A suffragio dell'assunto, il giudicato penale, ed ora il Requirente, ricostruisce almeno cinque episodi di indiscusso rilievo associativo (la progettazione di atti intimidatori nei confronti dell'impresa impegnata nei lavori di rifacimento del porto di Sciacca; il progetto di coinvolgimento delle "imprese del nord" al fine di massimizzare il profitto anche mediante il coinvolgimento di esponenti della famiglia mafiosa di Ribera; il proposito omicidiario in danno di *Omissis Omissis*; le considerazioni personali spese con *Omissis* nei riguardi di *Omissis Omissis*, il quale aveva iniziato il deprecabile percorso di collaborazione con la giustizia; la partecipazione, in data 14.02.2019, ad una riunione mafiosa a Porto Empedocle con la presenza di altri sodali di caratura criminale; la "spasmodica attenzione" del Nicosia per la riservatezza nelle sue

comunicazioni e nei spostamenti);

- il Nicosia ha effettuato negli anni innumerevoli visite, formalmente ispettive, a mafiosi detenuti presso diverse carceri italiane sia per la sua militanza all'interno dei *Omissis* ed il suo attivismo per i diritti dei detenuti, sia, successivamente, in virtù del ruolo di assistente parlamentare svolto alle dipendenze di una deputata eletta alla Camera nella lista *Omissis*. Questo rapporto di collaborazione - confidava il Nicosia sia al *Omissis*, familiare di sodali, sia al *Omissis* - gli avrebbe permesso l'accesso alle carceri, alle celle detenuti ed alle mappe delle strutture; il monitoraggio sul pericolo che gli associati detenuti collaborassero con la giustizia e l'effettuazione di visite ai detenuti sottoposti a regime di "carcere duro".

III. Nella prospettiva accusatoria, i fatti-reato accertati a carico del convenuto sono da ritenersi certamente lesivi dell'immagine dello Stato. Il Nicosia ha difatti strumentalizzato la sua collaborazione per un organo politico, svolgendo in realtà attività servente agli scopi di un'organizzazione criminale. I fatti descritti, infatti, hanno ricevuto ampia eco mass-mediatica. Ora, prosegue il Requirente in citazione, sebbene i reati commessi dal convenuto siano diversi da quelli cui fa riferimento l'art.17, comma trenta *ter*, del d.l. n.78/2009, non di meno assumono rilevanza ai fini della fattispecie di danno erariale all'immagine contestato in questa sede. L'evoluzione della giurisprudenza contabile, formatasi successivamente all'entrata in vigore dell'art. 4, lett. h) dell'allegato 3 c.g.c., è nel senso che l'azione

per danno all'immagine può riguardare anche giudicati penali per reati diversi da quelli commessi contro la P.A.

III.1. Ai fini della quantificazione del danno, prospettato in via equitativa come pari a 50.000,00, il P.M. contabile ricorda l'avviso enucleato in sede nomofilattica dalle SS.RR di questa Corte (sentt. n. 10/2003/QM e n. 1/2011/QM), il quale ha riguardo ad indicatori di lesività (criteri: oggettivo, soggettivo e sociale). In fattispecie, gli indicatori sono materializzati:

- dalla gravità in astratto della fattispecie di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, accertata in sede penale, di per sé espressiva di infedeltà funzionale e dalla gravità in concreto delle condotte accertate. In dettaglio, anche in ragione della continuazione ex art. 81 c.p., le condotte accertate a carico del Nicosia sono espressive della strumentalizzazione delle funzioni di assistente parlamentare e, tanto, per agevolare "cosa nostra": ciò che accentua il disvalore della condotta antiggiuridica, peraltro perdurante dal 1999;

- dalla violazione dell'affidamento riposto dai cittadini nella delicata funzione connessa ad un organo Costituzionale, con conseguente discredito della funzione politica ed amministrativa. In questa prospettiva, deve evidenziarsi - sottolinea l'atto introduttivo - che il contratto di consulenza professionale intercorso tra la deputata *Omissis* ed il Nicosia risultava puramente simbolico, confortando l'assunto che la reale utilità trattane dal convenuto risiedeva nella possibilità di accesso agli istituti penitenziari che esso consentiva;

- dal *clamor fori* connesso alla diffusione mediatica della notizia

del processo e delle sentenze che hanno definito i vari gradi di giudizio prima, discendendone, come moltiplicato, il negativo effetto sul bene protetto (l'immagine ed il prestigio della P.A.).

IV. In accoglimento dell'istanza del P.M. contabile datata 27.03.2025, tesa ad ottenere un rinvio della discussione dell'udienza fissata per il 02.04.2025 in quanto, come documentato in pari data, il "*Procuratore generale della Corte di conti ha in corso di deposito la richiesta di questione di massima su detto giudizio*", il decreto presidenziale, anch'esso del 27.03.2025, rinviava la discussione del giudizio all'udienza del 22.10.2025. Con successivo decreto del 09.07.2025, il Presidente di questa Sezione - sulla base del deposito dell'atto del Procuratore Generale iscritto al n.862/SR/QM/PROC (di deferimento della questione di diritto in relazione al presente giudizio) - e del decreto SSRR_GIU n. 66 del 23/06/2025 di fissazione al 22 ottobre 2025 dell'udienza di discussione del giudizio per questione di massima - rinviava la discussione di questo procedimento all'udienza pubblica del 28.01.2026.

V. In data 16.10.2025, il convenuto ha depositato memoria difensiva - il Nicosia, in particolare, sin dal 16.11.2024 (e, poi il 03.03.2025, unitamente ad un "atto di nomina speciale" dell'Avv. Paolo Ingrao come proprio difensore) si è avviato a depositare rilievi difensivi unitamente a distinte istanze di partecipazione (in prima persona, talora, ed in video-conferenza, talaltra) - concludendo per l'inammissibilità ed infondatezza della domanda attorea. Facendo appello alla documentazione depositata in atti, il Nicosia contesta di

essere stato inquadrato quale “assistente parlamentare”, rimarcando di aver sottoscritto un contratto come semplice “collaboratore” con l’On. *omissis omissis*. Saggiunge che la veste di collaboratore mai avrebbe potuto “*far emergere profili di “responsabilità”, anche solo indiretta, per danno erariale*”. Deduce, altresì, aderendo “*alle determinazioni delle Sezioni di appello della Corte dei conti*”, che il danno all’immagine trova fondamento nell’art. 97 Cost., il quale declina un modello di P.A. che, in concreto, può essere leso solo da delitti (e condanne) per reati commessi contro la Pubblica Amministrazione dai dipendenti della Pubblica Amministrazione e non da un “collaboratore” di un parlamentare. Il collaboratore si distingue infatti dall’assistente parlamentare: il primo mai potrebbe cagionare un danno alla immagine della P.A. Parte convenuta, inoltre, si dice persuasa della correttezza del cosiddetto “orientamento restrittivo” nella interpretazione della condizione di proponibilità dell’azione per danno all’immagine, propugnato dalle Sezioni di Appello di questa Corte, aggiungendo che, proprio in base a questo orientamento, il deferimento del PG finisce per degradare quasi ad atto di parte.

VI. All’udienza del 28.01.2026, il giudizio, come da verbale di udienza, veniva sospeso in attesa della definizione del giudizio per questione di massima di cui in precedenza si è detto.

VII. Con istanza del 05.03.2026, il Requirente ha prodotto, ai sensi dell’art. 107 c.g.c., istanza di fissazione di udienza in prosecuzione sul rilievo che le “*Sezioni Riunite in sede Giurisdizionale, definitivamente pronunciando e dando soluzione al quesito posto dal Procuratore generale*

della Corte dei conti, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “l’art. 51, comma 7, del Codice della giustizia contabile deve essere interpretato nel senso di consentire la proponibilità dell’azione di responsabilità amministrativa per danno all’immagine per i delitti, anche diversi da quelli ai quali fa rinvio l’abrogato art. 7 della legge n. 97/2001 (Libro II, Titolo II, Capo I, c.p.), da cui derivi come conseguenza un danno all’immagine dei soggetti di cui al medesimo articolo 51, comma 7”. In conseguenza, la Presidente di questa Sezione Giurisdizionale provvedeva a fissare per l’odierna udienza la discussione del giudizio, giusto decreto notificato al Nicosia il successivo 06.03.2026 nonché, in data 17.03.2026, al pro-tutore (*Omissis*) ed al tutore (*Omissis*) di parte convenuta.

VIII. È in atti il carteggio che documenta le interlocuzioni intervenute fra la segreteria di questa Sezione (e, talora, la sua Presidente) e la casa circondariale presso cui il convenuto è recluso finalizzate all’attivazione di video-collegamento telematico atto a consentire al Nicosia di assistere all’udienza pubblica.

IX. In data 06.07.2026, il Nicosia ha prodotto in atti comparsa di costituzione, concludendo per la inammissibilità ed infondatezza dell’azione risarcitoria *ex adverso* proposta.

IX.1. Preliminarmente ricostruita la contestazione di responsabilità e l’andamento del giudizio fino all’odierna udienza, il convenuto ribadisce:

- di non aver rivestito, come assunto dal Requirente sia nell’invito a dedurre sia nell’atto di citazione, la qualificazione di

assistente parlamentare quanto quella di consulente/collaboratore della *Omissis*. Mentre la qualità e la funzione di assistente parlamentare derivano da un rapporto di pubblico impiego, quella di consulente o collaboratore descrive, piuttosto, un incaricato di fiducia del singolo deputato o senatore. Il contratto che lega il parlamentare al suo collaboratore è, dunque, di diritto privato e termina con la fine del mandato politico; egli si occupa esclusivamente di segreteria, gestione dell'agenda e/o cura la corrispondenza, l'organizzazione di incontri e l'attività di supporto nella redazione di atti politici o di interventi. Ciò precisato, deduce il comparente che il suo rapporto di collaborazione – sebbene destinato a cessare *ex contractu* alla fine del mandato parlamentare della committente (art. 6 del sinallagma) - fu risolto, unilateralmente, dalla On. *Omissis* in data 10 maggio 2019 e, perciò, dopo meno di quattro mesi dalla richiesta di accredito. Tanto, prosegue il Nicosia, per venir meno del rapporto fiduciario alla base del contratto stesso;

- un contratto di consulenza, valido ed efficace per un periodo inferiore ai quattro mesi (dal 15/01/2019 al 10/05/2019), senza alcun inquadramento nell'organigramma statale, giammai avrebbe potuto arrecare danno e/o nocimento alle ragioni della P.A. e, massimamente, all'immagine dello Stato;

X. All'odierna udienza, le Parti hanno concluso in conformità ai propri scritti difensivi, prendendo posizione su quelli avversarie e confrontandosi, ancora, con il principio di diritto pronunziato dalle SS.RR. di questa Corte nella sentenza n. 3/2026/QM.

Considerato in

DIRITTO

1. *In limine*, il Collegio ritiene valida ed efficace, ai fini della rituale rappresentanza del convenuto in questo giudizio, la procura speciale rilasciata dal tutore del Nicosia “*nel giudizio n. 862/SR/QM/PROC pendente innanzi a queste Sezioni Riunite della Corte dei conti ed avviato a seguito di deferimento preliminare della questione di diritto in relazione al giudizio iscritto al n. 69709 della Corte dei conti, sezione Giurisdizionale per la regione siciliana*”, e già versata agli atti delle SS.RR. di questa Corte nel procedimento ex art. 114 co. 3 c.g.c. (punto 9 della narrativa della sentenza n. 3/2026/QM/PROC) e, ora, agli atti di questo giudizio. La conclusione, che intercetta questione oggettivamente nuova nel panorama della giurisprudenza contabile, rinviene risolutivo aggancio nell’applicazione analogica dei principi (art. 12, comma 2, al disp. prel. cc.) declinati dalla Suprema Corte di Cassazione nell’interpretazione della disciplina processuale della procura alle liti con riguardo al rapporto fra fase cautelare e fase di merito del giudizio (Cass., III Sez., n. 6457/2023; cfr., altresì, Cass. n. 16461/2009: Id. n. 17221/2014). In effetti, a proposito di queste fasi – che, nel rito civile, si connotano (per tutte, Cass. n. 28197/2020) “*per un’autonomia*” (introdotta e rafforzata, rispettivamente, dalle modifiche dell’art. 669 *octies* c.p.c. per mano del D.L. n. 35/2005, e della L. 69/2009) certamente assente nei rapporti fra “*causa in relazione alla quale la questione è sollevata*” e procedimento ex art. 114 co. 3 c.g.c. (si veda, infatti, l’art. 115 co. 3 c.g.c. sulla sospensione

necessaria della prima in attesa che il secondo venga definito) – è stato chiarito, esemplificativamente, che *“è valida la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito susseguente ad un procedimento cautelare effettuata non alla parte personalmente, ma nel domicilio da questa eletto nel corso del procedimento cautelare presso il proprio difensore, qualora dal tenore letterale della procura alle liti possa desumersi che essa sia stata conferita anche per la fase di merito”* (Cass. n. 16461/2009). Trattandosi perciò, in quel caso come nel presente, di cogliere l'effettivo significato della manifestazione di volontà della parte processuale conferente la procura, attraverso l'interpretazione testuale e sistematica del relativo documento, ricorre la *eadem ratio* necessaria per farsi ricorso alla cd. *analogia iuris*. In fattispecie, il tutore del convenuto ha conferito all'Avv. Ingrao anche la facoltà di *“chiamata di terzi, domande riconvenzionali, mezzi di prova, istanze cautelari, conciliare e transigere, rinunciare agli atti/alla causa, proporre impugnazioni”*; poteri, cioè, che non avrebbero potuto trovare alcuna cittadinanza nel giudizio già pendente innanzi alla Sezioni Riunite. Ne consegue, allora, che la procura è stata certamente rilasciata anche per il merito della controversia innanzi a questa Sezione, ove l'attribuzione di quei poteri al procuratore acquista, viceversa, sicuro significato (arg. ex Cass. III Sez., n. 6457/2023 cit.).

2. Acclarata la tempestività dell'istanza di prosecuzione del giudizio del P.M. contabile a seguito del deposito della sentenza n. 3/2026/QM/PROC – che, come si dirà, definisce in modo vincolante la questione di massima per questo Collegio - deve rammentarsi che

rientra nel potere esclusivo del “giudice a quo” – e, quindi, di questa

Sezione - la cognizione e la definizione delle “*questioni preliminari o*

pregiudiziali rilevanti... competenza e giurisdizione, condizioni

dell’azione...”, così come l’accertamento della “*esistenza in concreto dei*

fatti costitutivi, impeditivi o estintivi delle pretese azionate” nel giudizio di

merito (cfr. C. conti, SS.RR. sentt. nn. 6-7-8-9/2010/QM; Id., SS.RR.

sent. n. 12/2011; e, da ultimo, C. conti, SS. RR. sent. n. 3/2026/QM

cit., punto 2 del considerato in diritto).

3. Su questa premessa, il Collegio è dell’opinione che sussista la

giurisdizione contabile sulla controversia, dovendo trovare

applicazione - anche nella presente fattispecie ove al convenuto viene

contestato un danno erariale non patrimoniale - i consolidati principi

elaborati dal Giudice del riparto per individuare il criterio di

radicamento della *cognitio* della Corte dei conti in sede di giudizio per

responsabilità amministrativa. Ad incardinare la giurisdizione

contabile è necessaria e, al contempo, sufficiente l’allegazione di una

fattispecie oggettivamente riconducibile allo schema del rapporto di

servizio del suo preteso autore, mentre attiene al merito ogni

questione riguardante la sussistenza, in concreto, dello stesso (Cass.,

SS.UU., n. 15011/2021; Id. n. 9188/2012; nn. 2283 e 2287 del 2008). In

particolare, la formale estraneità alla pubblica amministrazione non è

evenienza sufficiente al fine di escludere la giurisdizione contabile

per danno erariale ogni qual volta sussistano concrete circostanze

attestanti l’instaurazione - variamente titolata - di un rapporto di

servizio tra il privato e l’ente pubblico (Cass., Sez. Un., n. 2157/2021);

elemento, quest'ultimo, in grado di mutare in senso pubblicistico il ruolo dell'*extraneus* che, proprio in forza di tale rapporto, venga ad inserirsi (anche solo temporaneamente) nella struttura organizzativa dell'ente, nel cui ambito giunga ad operare in forza di un legame sostanzialmente equiparabile a quello dell'appartenenza organica. Del resto, la Suprema Corte (da ultimo, cfr., Cass., SS.UU, n. 2189/2023) è costante nell'evidenziare che, per i fatti commessi (come nella specie) dopo la entrata in vigore della L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, ultimo comma, il dato essenziale che radica la giurisdizione contabile è rappresentato dall'evento dannoso verificatosi a carico di una pubblica amministrazione e non più dal quadro di riferimento, pubblico o privato, nel quale si colloca la condotta produttiva del danno, sì che detta giurisdizione sussiste anche con riguardo a fatti posti in essere da soggetti privati (Cass. SS.UU, n. 4511/2006; Id. n. 11654/2008 e n. 20434/2009). Inoltre, in tema di relazione funzionale tra ente danneggiato e autore dell'illecito causativo di un danno (patrimoniale) nella responsabilità contabile, è stato precisato (Cass., Sez. Un., n. 1782/2022) che tale relazione, idonea a radicare la responsabilità contabile, è configurabile non solo in costanza di un rapporto d'impiego in senso proprio e ristretto, ma anche in presenza di un rapporto di servizio, per tale intendendosi una relazione funzionale in virtù della quale tale soggetto debba ritenersi inserito - in considerazione dell'attività svolta continuativamente, ancorché temporaneamente o solo in via di fatto - nell'apparato organizzativo e nell'iter procedimentale dell'ente, sì da rendere il primo

compartecipe dell'operato del secondo. Su queste premesse, esemplificativamente, è stato significativamente ritenuto (Cass., SS.UU., n. 2189/2023, cit.) sussistente il richiamato rapporto di servizio in relazione ad un ex Direttore Generale di Azienda Sanitaria che, utilizzando l'influenza e le conoscenze connesse alla sua funzione pubblica, aveva inciso, anche successivamente alla cessazione dalla carica/incarico, sull'attività e il funzionamento di un diverso Ente pubblico (danneggiato) controllato dall'Azienda sanitaria (*"con ciò, di fatto, inserendosi nell'apparato dell'ente, nelle fasi decisive della procedura di alienazione del bene a suo vantaggio"*). Invero, *"a fronte di tale prospettazione fattuale è irrilevante che il M. avesse cessato la qualità di Direttore Generale dell'ASL... perché è stato valorizzato, nel complesso, il ruolo attivo dallo stesso comunque svolto e l'utilizzazione a proprio vantaggio della funzione rivestita nell'ambito dell'Ente che aveva il potere di vigilanza..., occasione per una interferenza illecita nell'attività dell'Ente vigilato con i connessi agganci, conoscenze, contatti tali da integrare quel nesso di occasionalità necessaria tra la funzione e il danno patrimoniale"*. Il multiforme modo di atteggiarsi del rapporto di servizio intrattenuto dall'autore del danno erariale, necessario e sufficiente al radicamento della giurisdizione contabile, non solo risente, in modo decisivo, della prospettazione dei fatti operata dall'Attore pubblico in citazione, ma è tale da implicare l'affermazione della *potestas iudicandi* di questa Corte ogni volta in cui l'attività svolta dal privato, quale che ne sia il titolo giustificativo, segni la sua partecipazione/compartecipazione a

prerogative/funzioni pubbliche. Così stando le cose, sussiste senz'altro la giurisdizione di questa Corte sull'azione per danno erariale all'immagine esperita nei confronti del collaboratore di un parlamentare, il quale, proprio dal veicolo contrattuale intrattenuto con quest'ultimo, ritrae la possibilità di prestare *"collaborazione per una organizzazione criminale, in frontale contrasto con gli scopi ed i valori connessi alla sua funzione"* e di *"schermare l'appartenenza mafiosa"*, conseguendo, altresì, *"in forza di tale funzione ricoperta...il diritto di eseguire visite ispettive presso tutte le carceri italiane"*; evenienze queste che, accertate con portata di giudicato irrevocabile, integrano secondo il P.M. contabile causa di disdoro all'immagine dell'amministrazione pubblica. Scolora, a fronte di quanto osservato, la reale pregnanza della distinzione valorizzata dal Nicosia fra assistente parlamentare e collaboratore/consulente del Parlamentare, sì come del più o meno episodico (e senz'altro erroneo) riferimento dell'atto introduttivo alla figura dell'assistente parlamentare. È infatti privo di possibilità di equivoco il fatto che il P.M. contabile, nella ricostruzione dei fatti e nell'impostazione del nucleo centrale della contestazione, operi riguardo, anche espresso, esclusivamente al contratto di consulenza/collaborazione (pp. 2, 3, 4, 7, 11 della citazione) che il convenuto intratteneva con la Omissis quale occasione necessaria per lo svolgimento *contra ius* di attività, dallo stesso abilitate, aventi marcato tono pubblicistico (cfr. p. 11: *"...anche mediante apposita acquisizione del contratto di consulenza professionale tra la Omissis ed il Nicosia emerge che il corrispettivo pattuito fosse puramente simbolico e che*

l'utilità tratta dall'accordo fosse per Nicosia l'accesso agli istituti penitenziari), conseguendone la sostanziale irrilevanza, ai fini del dinamismo della fattispecie dannosa, che da quel contratto il convenuto derivasse la qualità di consulente/collaboratore piuttosto che di assistente parlamentare.

4. La Sezione giurisdizionale territorialmente competente a giudicare la controversia è stata correttamente individuata in quella per la Regione Siciliana, dappoiché, a fronte di condotte plurime commesse dal convenuto e talora geograficamente disarticolantesi oltre il territorio regionale, efficienza causale dominante, ai fini della causazione del danno erariale all'immagine, dispiegano - come si vedrà successivamente - i dialoghi intervenuti nel territorio della Regione Siciliana con il *Omissis*, con *Omissis Omissis* e con il *Omissis*. Ai sensi dell'art. 18 co. 5 c.g.c., infatti, nel caso previsto dal comma 1, lett. b, del medesimo art. 18 (secondo cui, "*sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente: ... b) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori, i funzionari, gli impiegati e gli agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella regione, quando l'attività di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio regionale, ovvero il fatto dannoso si sia verificato nel territorio della regione*"), in presenza di una pluralità di condotte poste in essere in più ambiti regionali, il criterio della individuazione della sezione giurisdizionale competente è quello della condotta causalmente prevalente.

5. Passando al merito, la domanda attorea è fondata nei sensi e nei limiti che seguono.

6. Appare necessario dare conto, per quanto qui di stretta necessità, della portata dell'articolato accertamento penale irrevocabile (dal 25.01.2024) di condanna del convenuto in relazione al capo I di imputazione (delitto ex art. 416 *bis*, commi 1, 3, 4, 6, del c.p. per avere il Nicosia, unitamente ad altri numerosi associati, fatto parte dell'associazione mafiosa Cosa nostra, dal 1999 e con condotta perdurante) riconducibile alla sentenza n. 6543/2022 della IV Sezione penale della Corte di appello di Palermo. Ciò che deve avvenire, peraltro, rammentando il modo di intendere l'efficacia extra-penale (ex art. 651 co. 2 c.p.p.) del giudicato penale, secondo consolidato avviso giurisprudenziale. Quest'ultimo afferma, infatti, che l'effetto disciplinato dalla disposizione posta dall'art. 651 co. 2 c.p.p fa sì che al Giudice contabile rimanga preclusa una ricostruzione storico-dinamica del "fatto" in termini difformi da quello accertato dalla sentenza penale. Per "fatto accertato" da quel plesso giurisdizionale, in particolare, si intende il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo configurato dalla condotta, dall'evento e dal nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) nonché dalle circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso (*ex multis*, Cass, sent. n. 15392/2018). Ne deriva che, in sede di responsabilità amministrativa, alla Corte dei conti è inibita "ogni statuizione che venga a collidere con i presupposti, le risultanze e le affermazioni conclusionali di

quel pronunciamento” (tra le molte, cfr. questa Sezione, sentt. nn. 181/2020, 290/2020, 12/2025 con richiami).

6.1. Ciò precisato, il Giudice penale dell’impugnazione, ritenuto che la pertinente statuizione di condanna della sentenza del GIP di Palermo avesse valorizzato *“diverse vicende significative”* passibili di riconduzione, a loro volta, *“o al rapporto fra tale appellante (id est il Nicosia) e...Omissis Omissis o alla strumentalizzazione delle visite ispettive eseguite verso vari penitenziari italiani in compagnia dell’On. Omissis Omissis”* ha precisato che:

(a) i dialoghi fra il Nicosia ed il *Omissis* (oggetto, sovente, di captazione ambientale) fossero dotati *“di autonoma portata indiziante”* agli effetti della ritenuta esistenza di un *“sostrato valoriale condiviso”* e dell’adesione *“ad una comune cultura mafiosa”*; che essi dialoghi, dunque, non potessero considerarsi francamente sintomatici di un rapporto nel quale l’impegno del Nicosia era esclusivamente proteso a consentire un reinserimento sociale del *Omissis* a seguito dell’espiazione, da parte di costui, di una precedente pena; che, anzi, le richiamate conversazioni disvelassero una relazione connotata, piuttosto, dalla condivisione di progetti criminali e di guadagno economico, sì come plurimi avvenimenti ed episodi registrati in sede investigativa ampiamente confermavano. In estrema sintesi, il tenore del rapporto intrattenuto con il *Omissis*, sì come chiarificato dalle conversazioni intervenute fra i due, delineavano un *“quadro indiziario, già di per sé munito di requisiti di gravità, precisione e concordanza circa l’appartenenza mafiosa di Nicosia”* (cfr., sui profili appena sintetizzati,

pp. da 40 a 53 della sentenza di appello);

(b) è nel superiore quadro indiziario – ritenuto autosufficiente ai fini condannatori penali - che può compiutamente apprezzarsi l’ulteriore spaccato di “vicende significative”, aventi nel convenuto Nicosia il protagonista, già valorizzate in prime cure dal GIP e descritte dal Giudice di appello, attraverso formula di sintesi, come “strumentalizzazione delle visite ispettive eseguite verso vari penitenziati italiani in compagnia dell’On. Omissis Omissis” (cfr., rispettivamente, p. 59 e p. 39). Secondo la sentenza d’appello, in dettaglio, “le innumerevoli visite a mafiosi detenuti eseguite da Nicosia presso diverse carceri italiane” esprimono, differentemente da quanto sostenuto dall’allora appellante Nicosia, una “formidabile portata indiziante...se globalmente considerati” (p. 40).

6.2. Gli episodi, appartenenti a questa seconda classe di “vicende significative” e su cui, all’evidenza, il *petitum* accusatorio chiama a confrontarsi, sono fra gli altri i seguenti:

(i) il dialogo dell’11.03.2019, intercettato fra il Omissis e il Nicosia, nel quale il secondo riferisce al primo di essere stato raggiunto da un messaggio del Capo mafia di Sciacca Omissis omissis, ristretto nel carcere di Parma, recapitatogli dal figlio di quest’ultimo. Nell’occasione, e quindi a quella data, il Nicosia “si offriva di andare a trovare il omissis” – cosa che, come è stato accertato, mai però avvenne, sebbene per ragioni ignote – risultando certo che il “Nicosia avesse messo a disposizione della consorteria la propria possibilità di effettuare una visita in carcere, evidentemente quale collaboratore dell’On. Omissis e

potendo fruire delle prerogative parlamentari..." (p. 47 della sentenza d'appello);

(ii) la serie di captazioni (p. 55 e 56 della sentenza di appello) che prendono avvio dalla conversazione fra il Nicosia e la On. Omissis, intercettata in data 15 febbraio 2019, e che consentono di ricostruire il rapporto (più analiticamente attenzionato alle pp. da 159 a 168 della sentenza di prime cure) fra il Nicosia e *omissis Omissis*, già condannato in via definitiva per il reato ex art. 416 bis c.p. quale componente della famiglia mafiosa di Castelvetro. Al riguardo, deve premettersi che, in compagnia dell'On. *Omissis*, il Nicosia aveva incontrato il *Omissis* presso il carcere di Trapani il 22.12.2018 dove il secondo si trovava ristretto (in questo senso, la captazione ambientale della conversazione Nicosia/*Omissis* del successivo 23.12.2018); ma che la personale conoscenza Nicosia/*Omissis* risaliva a tempo ancor più risalente (in questo senso, la conversazione telefonica del 15.02.2019 Nicosia/*Omissis* captata a bordo dell'autovettura noleggiata dallo stesso Nicosia, ove si riferisce di un incontro fra i due presso il carcere di Palermo in cui il *Omissis* era ancor prima detenuto e dell'episodio dell'invio al *Omissis*, su esclusiva iniziativa del Nicosia, di una lettera su carta intestata della Camera dei Deputati). Successivamente - e in particolare dalla conversazione Nicosia/*Omissis* del 27.02.2019 nonché dai messaggi vocali che il Nicosia invia al Parlamentare il successivo 07.03.2019 - si evince, rispettivamente, l'insistenza del Nicosia affinché il *Omissis* fosse trasferito dalla casa circondariale di Nuoro, ove si trovava in quel

momento ristretto, ad istituto penitenziario di Roma e gli inviti (questi ultimi qualificati dalla Corte d'Appello, comunque, non rilevanti) che il Nicosia rivolgeva alla Omissis di "trattare bene" il Omissis. Sta di fatto che, con un messaggio vocale del 04.03.2019, il Nicosia rappresentava a omissis Omissis, sorella del pregiudicato, di riferire "a omissis" di essere a disposizione di quest'ultimo;

(iii) la vicenda, ricostruita nel suo dinamismo fenomenico con portata incontestabile di giudicato dalla sentenza penale d'appello, riguardante la *"visita in carcere effettuata nel febbraio 2019 a omissis omissis omissis, condannato in via definitiva per essere stato riconosciuto come capo della famiglia mafiosa di Marsala"* (pp. 57 della sentenza d'appello; sulla medesima vicenda, cfr. altresì pp. 156 a 158 della sentenza di prime cure). Trattasi di episodio emblematico in quanto, nella conversazione intrattenuta dal Nicosia con l'Avv. Omissis omissis (anch'egli attivista radicale e difensore di Omissis Omissis, detenuto a Trapani e nipote di Omissis Omissis) ed intercettata il 18 febbraio 2019, emerge che il Nicosia spiega al suo interlocutore che la visita programmata, svolgendosi con la presenza dell'On. Omissis, sarà per entrambi di tono ben diverso rispetto a quelle effettuabile come mero attivista radicale, connotandosi, infatti, per la possibilità *"di arrivare da Omissis e "chiudere la porta" oltrech  di chiedere e ottenere massima riservatezza nel colloquio anche nei confronti della Polizia Penitenziaria"* (p. 57 della sentenza d'appello);

(iv) gli incontri svolti (o tentati) dal Nicosia presso il carcere di Trapani, in compagnia con l'On. Omissis Omissis, con i mafiosi

Omissis Omissis (di cui si è già detto) e *Omissis Omissis* (braccio destro, quest'ultimo, di *Omissis Omissis*, capofamiglia della cosca di Campobello di Mazara), nonché con il capo clan di camorra *Omissis Omissis*. Si tratta di episodi che le attività captative eseguite hanno permesso di collocare temporalmente al 22.12.2018 e che, secondo la sentenza di prime cure condivisa del *decisum* di appello, riguardavano *"la presunta imminente collaborazione di Omissis"* (p. 60 della sentenza d'appello) - detenuto anch'egli in quel periodo a Trapani - e che il Nicosia (con il *Omissis*) mirava per così dire a verificare. Si apprendeva dalla captazione dell'incontro intervenuto il successivo 02.05.2019 fra il Nicosia e lo stesso *Omissis*, nelle more assolto in un processo nel quale era imputato, che il contatto fra i due, nel corso della visita del 22.12.2018 a Trapani, non ebbe luogo solo perché, nella serata del 21.12.2018, il *Omissis* era stato scarcerato. Evenienza, questa, appresa dal Nicosia proprio in sede di visita ispettiva. Nel corso dell'incontro del 02.05.2019, comunque, il Nicosia non mancherà di rappresentare al *Omissis* di restare *"a disposizione per sistemare le cose"*, nel senso - accertato dalla sentenza d'appello, pur a fronte della impossibilità di *"comprendere del tutto l'oggetto della questione"* - che le cose da sistemare erano costituite da una *"una questione di rilevanza associativa, in quanto ...Nicosia affermava che poteva andare "con la deputata a trovare un soggetto a Parma e dirgli "a posto""* (p. 62 sentenza appello). Il soggetto in questione era, secondo il giudicato penale, il citato *Omissis Omissis*.

6.3. In più punti della motivazione della sentenza d'appello, inoltre, i

fatti illustrati costituiscono lo sfondo che conduce il giudicato penale di condanna, formatosi sulla penale colpevolezza del Nicosia in relazione al reato di associazione mafiosa, a ritenere che gli incarichi lato *sensu* politici siano stati, quantomeno in parte, asserviti agli interessi della consorteria, i cui sodali in stato di libertà, per le più varie ragioni, avevano necessità di interfacciarsi con quelli detenuti” (p. 54 della sentenza d’appello) ovvero a concludere, similmente, nel senso che *“il Nicosia, al di là della propria effettiva adesione ad ideali radicali e della propria eventuale sincera attenzione per la condizione dei detenuti, abbia effettivamente, quantomeno in parte, osto al servizio della consorteria le prerogative connesse al munus publicum dell’On. Omissis”* (ivi, pag. 64).

7. Tali essendo i fatti cui ricondurre la contestazione di responsabilità amministrativa, ed ai quali la citazione (pp. 6 e 7) espressamente *“rinvia...per una più dettagliata esposizione fattuale e per una ulteriore comprensione dei singoli avvenimenti”* (i quali ultimi, *“emersi e dettagliati nei titoli di condanna penale...si pongono come valide argomentazioni in grado di ledere l’immagine della Amministrazione Pubblica”*), il Collegio deve concludere, come anticipato, per la sua fondatezza.

7.1. Infatti:

(c) tanto la visita in carcere al Omissis del febbraio 2019 (superiore punto (iii)), quanto le conversazioni dell’11.03.2019 con il Omissis [superiore punto (i)], quelle del 15.02, 27.02 e 07.03 del 2019 con la Omissis [superiore punto (ii)] ovvero la interlocuzione del 04.03.2019 con la germana Omissis [superiore punto (ii)], nonché, ancora, il

dialogo del 02.05.2019 intrattenuto con il *Omissis* [superiore punto (iv)] si collocano temporalmente nella vigenza del contratto di collaborazione stipulato fra il convenuto e la deputata. Il Collegio ritiene di dover valorizzare, in linea con la specifica prospettazione accusatoria, i soli episodi ascrivibili al Nicosia nella qualità “formale” di collaboratore per come assunta in seguito alla stipulazione del sinallagma. Una tale precisazione si impone, in effetti, in quanto il giudicato penale di condanna considera rilevanti, ai fini della condanna del convenuto per il reato che occupa, anche ulteriori episodi e visite ispettive che risalgono a data anteriore al 15 gennaio 2019 e, tanto, sul presupposto che fra la *Omissis* ed il Nicosia esistesse una collaborazione di fatto (almeno) sin dal dicembre 2018, salvo la sua successiva formalizzazione con il contratto di cui si è detto. Anzi, è proprio la ravvisata esistenza del rapporto di collaborazione “di fatto” che porterà la Corte di appello penale di Palermo a pronunciare l’assoluzione del Nicosia per il capo di imputazione numero VI. Ai fini qui in discussione, comunque, il Requirente prospetta la sola violazione degli obblighi funzionali, causativi del danno erariale all’immagine, assunti dal Nicosia in ragione del citato contratto di consulenza/collaborazione (doc. 8 al fasc. di Procura) – e tanto, d’altronde, sta a fondamento dell’accertata sussistenza del rapporto di servizio – conseguendone la rilevanza, per questo processo, dei soli episodi occorsi fra il 15 gennaio (quand’anche volesse darsi credito alla versione del convenuto a proposito del momento iniziale di durata del sinallagma, sebbene essa sia

contraddetta, almeno, dalla data di formalizzazione del contratto che è il 1° gennaio 2019) ed il 10 maggio del 2019 (laddove, invece, il recesso della *Omissis* viene acquisito agli atti della Camera dei Deputati il successivo 13/14 maggio 2019). Deve aggiungersi, per maggiore completezza, che l'impostazione appena rassegnata in tema di durata del contratto di consulenza/collaborazione è rispettosa dell'estensione, già in precedenza ricostruita in conformità alla giurisprudenza contabile *in subiecta materia*, dell'effetto extra-penale del giudicato penale di condanna. Quest'ultimo - sebbene l'art. 6 del contratto di consulenza prevedesse nel 1° gennaio 2018 il *dies a quo* di sua durata, attesa la evidente retrodatazione fattane dalle parti al momento della relativa formalizzazione - identifica, infatti, il momento iniziale di decorrenza della durata contrattuale nel gennaio 2019;

(d) in termini schiettamente processual-penalistici, gli episodi riassunti sub (c) integrano - in concorso sia con quelli anteriori al 15 gennaio 2019 sia con le condotte già descritte sub 6.1. lett. (a), ritenute, come si è detto, a loro volta autosufficienti dal giudicato penale - "vicende significative" che fondano la conclusione giudiziale penale dell'appartenenza mafiosa del Nicosia e, quindi, l'accertamento della sua penale colpevolezza per il reato contestatogli al capo I di imputazione. Su questa premessa, e considerato che gli episodi in argomento risalgono a data successiva all'entrata in vigore (07.10.2016) del d.lgs. 174/2016, recante "il codice di giustizia contabile", per essere stati commessi nel 2019, gli stessi

materializzano la condizione di proponibilità dell'azione per danno all'immagine prescritta dall'art. 51 co. 7 c.g.c. Infatti, secondo il principio di diritto enunciato dalla sentenza n. 3/2026/QM delle Sezioni Riunite in s.g. di questa Corte - vincolante per questo Collegio almeno a proposito della corretta interpretazione delle norme che esso è chiamato ad applicare in concreto (in questo senso, Corte dei conti, SS.RR. n. 12/2011) - *"l'art. 51, comma 7, del Codice della giustizia contabile deve essere interpretato nel senso di consentire la proponibilità dell'azione di responsabilità amministrativa per danno all'immagine per i delitti, anche diversi da quelli ai quali fa rinvio l'abrogato art. 7 della legge n. 97/2001 (Libro II, Titolo II, Capo I, c.p.), da cui derivi come conseguenza un danno all'immagine dei soggetti di cui al medesimo articolo 51, comma 7"*. Per l'effetto, l'accertamento irrevocabile di condanna riportato dal convenuto per il reato ex art. 416 bis c.p. ben può costituire, *recte* costituisce, presupposto di proponibilità dell'azione esperita dal Requirente;

(e) dalla disamina del contratto di "consulenza professionale" intrattenuto fra la *Omissis*, in qualità di committente, ed il convenuto, quale consulente/collaboratore, consta che: l'oggetto del contratto riguardasse (art. 2) la consulenza prestata al committente nelle materie dell'ordinamento penitenziario, dell'esecuzione delle misure privativo/limitative della libertà dei detenuti e dei loro diritti, *"al fine di supportare l'attività politico parlamentare"* e *"in particolare accompagnando la committente in caso di visite agli istituti penitenziari consentite e garantite ai membri del parlamento senza autorizzazione per*

verificare", fra l'altro, il rispetto della dignità delle persone recluse; il corrispettivo (cfr. le "premesse") veniva convenuto in modo simbolico fra le parti *"al fine dell'ottenimento del badge identificativo necessario per l'accesso ai Palazzi ove la Committente svolge il proprio mandato parlamentare"*; il consulente, nell'adempimento delle prestazione, fosse tenuto (art. 3) ad osservare *"la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico assunto"*, agendo (art. 4) *"in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione"*. Senza rinnegare l'attenzione che il Nicosia ha dedicato alla condizione carceraria nel suo percorso di studio e professionale, del che dà espressamente atto la sentenza penale d'appello, deve dirsi che la programmazione (caso *Omissis* e *Omissis*) e lo svolgimento (caso *Omissis*) di visite ispettive, aventi il fine di interloquire con esponenti di indiscusso calibro mafioso - al riparo da occhi e orecchie indiscrete in ragione della compresenza della *Omissis* alle visite, nonché abusando della collaborazione/consulenza contrattuale con la stessa intrattenuta, più volte d'altronde *"sbandierata"* anche ai parenti/sodali dei pregiudicati - per rimarcare *l'affectio societatis*, costituisce, all'evidenza, grave violazione dei doveri assunti dal Nicosia con il citato contratto, nonché, come accertato dal giudicato penale, modalità attiva di corroborare la propria adesione al sodalizio criminale. Il convenuto, è il caso di rimarcarlo, si rende egli stesso promotore della strumentalizzazione delle prerogative derivategli dalla collaborazione con la Parlamentare, si come comprovano i dialoghi intervenuti con il *Omissis*, la *Omissis* ed il *Omissis*, violando,

con ciò e macroscopicamente, anche quell'obbligo di riservatezza assunto ai sensi dell'art. 7 del contratto di consulenza. In estrema sintesi, alla stregua dei superiori accertamenti fattuali, fondatamente il P.M. contabile ha contestato al convenuto di aver dato corso ad una *"collaborazione per una organizzazione criminale, in frontale contrasto con gli scopi ed i valori connessi alla sua funzione"* e, anzi, di *"schermare l'appartenenza mafiosa"*, strumentalizzando il diritto di eseguire visite ispettive presso tutte le carceri italiane e, con esso, una prerogativa di tono costituzionale;

(f) è massima di comune esperienza (SS.RR. n. 1/2011; Id. 2/2026/QM) che scopo, trasversale quanto implicato, ai/dai valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), è quello di combattere e, comunque, di non piegare l'esercizio delle funzioni pubbliche alle esigenze o ai programmi della criminalità organizzata. Sicché, nel caso che occupa, l'utilizzazione di prerogative del tenore illustrato per corroborare, da parte dell'agente che ne sia titolare/contitolare, la propria appartenenza a *"Cosa nostra"* costituisce dirompente aggressione all'immagine della pubblica amministrazione, intesa, appunto, come proiezione pubblica dei valori di *"imparzialità e buon andamento"*.

8. Acclarata l'esistenza del danno all'immagine, ai fini della sua quantificazione, il Collegio - valutati la prospettazione presuntiva offerta dall'Ufficio di Procura ed il materiale probatorio in atti - ritiene equo determinarlo, ai sensi dell'art. 1226 c.c., in euro 15.000,00 (euro quindicimila,00) comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre

interessi computati come in dispositivo.

8.1. Infatti, fatto preliminare richiamo ai criteri di quantificazione del danno non patrimoniale elaborati dalla giurisprudenza contabile (Corte dei conti SS.RR. n.10/2003/QM; cfr., comunque, pag. 10 della citazione), secondo il Collegio osta alla possibilità di prestare integrale adesione alla quantificazione attorea il seguente ordine di considerazioni:

- la diffusione massmediatica della notizia della condanna del convenuto, per come documentata dal Requirente (docc. 1 e 4), è scarsa e, comunque, di rilievo territoriale;

- nulla di oggettivamente significativo, ovvero di diverso rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità penale ed amministrativa, è dedotto e documentato in relazione all'indicatore di lesività "soggettiva";

- i singoli episodi valorizzati in decisione, in rigida coerenza con la prospettazione attorea, si collocano temporalmente nel 2019. Essi, inoltre, non riguardano i propositi omicidiari/estorsivi del convenuto

- irrilevanti, infatti, nella ricostruzione dell'addebito di responsabilità amministrativa in quanto sfuggono completamente alla titolarità ed all'esercizio, sebbene sviato, delle funzioni di collaboratore intestate al Nicosia - di cui ampiamente si tratta in citazione sulla scorta della sentenza penale irrevocabile di condanna. In conseguenza, il criterio oggettivo di quantificazione della cd. gravità (astratta e concreta), invocato dal P.M. contabile, non può trovare applicazione nell'estensione crono-materiale perorata dall'Attore pubblico.

9. Ai sensi dell'art. 31 co. 3 c.g.c., le spese di giustizia devono trovare integrale compensazione, attesa l'assoluta novità del principio di diritto affermato dalla sentenza n. 3/2026/MQ e sulla cui base è stata ritenuta, oggi, sicuramente proponibile l'azione per danno all'immagine in conseguenza della pronunzia di una sentenza irrevocabile di condanna che accerta il reato ex art. 416 bis c.p. commesso in danno della pubblica amministrazione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando:

- accerta e dichiara la responsabilità amministrativa di **NICOSIA Antonino** (CF: NCSNNN71L26I533U) per danno all'immagine;
- per l'effetto, lo condanna al pagamento, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della somma di euro **15.000,00 (quindicimila,00)**, oltre interessi legali dal giorno di deposito della sentenza e fino ad integrale soddisfo;
- compensa le spese di lite e di giustizia fra le parti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio dell'**08 luglio 2026**.

L'Estensore

Il Presidente

Raimondo Nocerino

Anna Luisa Carra

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata nei modi di legge

Palermo, 04 agosto 2026

DECRETO PRESIDENZIALE

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 co. 2 del D.lgs. n.196/2003, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", si

DISPONE

che, a cura della Segreteria, venga apposta, in calce alla suesesa sentenza, l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52 nei riguardi di tutti le persone fisiche e giuridiche ivi menzionate ad eccezione del convenuto.

Il Presidente

Dott. ssa Annaluisa Carra

F.to digitalmente

Decreti depositati in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 04 agosto 2026

Il Funzionario Responsabile del Servizio

Dott.ssa Caterina Giambanco

Firmato digitalmente

